missione di controllo sull'amministrazione della regione « Marche », in sostituzione del consigliere dott. Giorgio Pes, dimissionario.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1972

LEONE

COLOMBO — RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1972
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 345

(4233)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1972.

Costituzione della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Campania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 125, primo comma, della Costituzione;

Visto l'art. 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, recante norme sulla costituzione ed il funzionamento degli organi regionali;

Ritenuto che, ai sensi del succitato art. 41, occorre provvedere alla costituzione della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Campania;

Visto il proprio decreto in data 15 aprile 1971, col quale è stato nominato il commissario del Governo per la regione predetta;

Viste le designazioni effettuate, rispettivamente, dal commissario del Governo, dalla Corte dei conti e dai Ministeri dell'interno e del tesoro, ai sensi delle lettere *a*), *b*) e *c*) del secondo e del terzo comma del citato art. 41.

Vista la deliberazione adottata dal consiglio della regione Campania nella seduta del 25 gennaio 1972, con la quale il consiglio stesso ha designato le due terne di nomi di esperti nelle discipline amministrative, di cui alla lettera *d*) del secondo comma del succitato art. 41;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

La commissione di controllo sull'amministrazione della regione Campania è costituita come segue:

Presidente:

Fabiani dott. Luigi, commissario del Governo.

Membri effettivi:

Covelli dott. Silvino, consigliere della Corte dei conti;

Casella dott. Corrado, vice prefetto;

Santolicandro dott. Mario, direttore di sezione;

Esposito dott. Andrea, ispettore generale del Ministero del tesoro;

Zampella avv. Vincenzo, esperto nelle discipline amministrative;

Porzio avv. Lelio, esperto nelle discipline amministrative.

Art. 2.

Della commissione è chiamato a far parte il vice prefetto dott. Aurelio Grasso, designato dal commissario del Governo per l'esercizio delle funzioni di presidente nel caso di sostituzione del commissario stesso, ai sensi della lettera *a*) del secondo comma dell'art. 41 della citata legge n. 62; inoltre fanno parte della commissione, quali membri supplenti, le sottoindicate persone:

Grumetto dott. Pietro, referendario della Corte dei conti;

D'Adamo dott. Giovanni, vice prefetto;

De Tilla avv. Maurizio, esperto nelle discipline amministrative.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1972

LEONE

COLOMBO — RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1972
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 349

(4186)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1971.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di zone site nel comune di Montesilvano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Pescara per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 3 luglio 1969, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona collinare e la zona costiera nel comune di Montesilvano;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Montesilvano (Pescara);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che le zone predette hanno notevole interesse pubblico perchè costituiscono, per la loro conformazione, un complesso di punti di vista pubblici e di quadri naturali visibili dai predetti punti di vista, interdipendenti fra loro, per il concorrere di punti belvedere dal mare e dalle strade in pianura verso i colli e le alture all'interno, dalla strada statale e dalla fer-

rovia verso il mare e verso le alture, da queste ultime e dai loro molti versanti pubblici verso la pianura, il mare e la veduta dell'andamento della costa e della spiaggia, determinando tutto ciò una reciproca rete di relazioni visive, mutuamente interdipendenti, e tali da formare un eccezionale quadro d'insieme di bellezza paesistica e naturale;

Decreta:

Le zone collinare e costiera site nel territorio del comune di Montesilvano (Pescara) hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, numero 1497, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tali zone sono delimitate nel modo seguente:

1) *zona collinare*: dalla linea limite dello spostamento della ferrovia Ancona-Pescara (linea parallela alla strada statale n. 16 Adriatica, distante da questa mt. 305), fino all'intersezione con l'asse del fosso di scolo delle acque, corrispondente al km. 44 + 300 della strada statale n. 16; di qui lungo l'asse di detto fosso fino ad incontrare il ciglio verso mare della strada provinciale contrada S. Filomena-Montesilvano Colli; indi lungo il medesimo ciglio di detta strada provinciale fino alla intersezione con l'asse della strada comunale Macchiano fino ad intersecare l'asse della strada privata Chiappinella; indi lungo l'asse di detta strada privata, fino ad intersecare l'innesto dell'asse della strada poderale Casino del Colle; indi, seguendo l'asse della strada poderale, ed attraverso alcuni segmenti di limiti di proprietà privata, come da planimetria, ridiscende lungo l'asse della strada comunale Casino del Colle sino ad intersecare l'asse della via Chiappinelli; da qui, lungo l'asse di detta via Chiappinelli fino all'innesto dell'asse della via privata Colle della Vecchia; indi lungo l'asse e segmenti di limiti di proprietà privata, come da planimetria, fino all'intersezione con l'asse via Chiarini; di qui lungo l'asse di detta via Chiarini sino ad incontrare la linea limite dello spostamento della ferrovia Ancona-Pescara.

2) *zona costiera*: dalla linea del confine con il comune di Pescara, e lungo tale linea, fino ad incrociare il piede del rilevato, lato mare, della ferrovia Pescara-Ancona, di qui, lungo l'allineamento del rilevato stesso fino alla intersezione con l'asse del Cavatone Ghiotti; di qui lungo l'asse del Cavatone Ghiotti fino all'intersezione con l'asse della via Chieti; indi, lungo l'asse della via Chieti il vincolo prosegue sull'allineamento dell'asse della via Lazio, fino ad intersecare l'asse di via Abruzzo; di qui, per breve tratto, verso est, lungo l'asse di via Abruzzo fino all'intersezione con l'asse della via Emilia; di qui lungo l'asse di detta via Emilia fino all'incrocio col ciglio sud del viale Europa; indi lungo il ciglio suddetto fino ad intersecare l'asse della Nuova Strada da denominare; di qui, lungo l'asse della Nuova Strada da denominare, fino all'intersezione col ciglio nord del viale Riviera; indi, lungo detto ciglio, sino ad intersecare l'asse della strada privata della colonia eredi Cifani; di qui, lungo l'asse della strada della colonia eredi Cifani, e poi la linea del suo prolungamento, fino alla sponda sud del fiume Saline; indi, lungo la sponda del fiume Saline fino all'intersezione del limite della proprietà demaniale; indi, segue il limite demaniale fino ad incontrare il ciglio ovest del viale Riviera; di qui lungo tutto il ciglio ovest del viale Riviera, si ricongiunge alla linea di confine con il comune di Pescara.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pescara.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di l'Aquila curerà che il comune di Montesilvano provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 27 settembre 1971

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
ROMITA

Il Ministro per la marina mercantile
ATTAGUILE

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Pescara

Oggi, 3 luglio 1969 presso la sede dell'amministrazione provinciale di Pescara si è riunita la commissione provinciale di Pescara per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

2) proposta di vincolo su alcune zone del comune di Montesilvano;

(*Omissis*).

Dal vincolo si intende esclusa la zona d'occupazione delle ferrovie dello Stato lungo la linea Pescara-Ancona ed ogni suo eventuale ampliamento o spostamento.

Messa ai voti la proposta, tutti i componenti la commissione risultano favorevoli all'apposizione del vincolo sulle zone citate.

Le zone vincolate sono descritte come segue:

a) *Zona collinare di Montesilvano.*

Il vincolo si estende in una zona così delimitata: dalla linea limite dello spostamento della ferrovia Ancona-Pescara (linea parallela alla strada statale n. 16 Adriatica, distante da questa mt. 305) fino all'intersezione con l'asse del fosso di scolo delle acque, corrispondente al km. 44 + 300 della strada statale n. 16; di qui lungo l'asse di detto fosso fino ad incontrare il ciglio verso mare della strada provinciale contrada S. Filomena-Montesilvano Colli; indi lungo il medesimo ciglio di detta strada provinciale fino alla intersezione con l'asse della strada comunale Macchiano fino ad intersecare l'asse della strada privata Chiappinella; indi lungo l'asse di detta strada privata, fino ad intersecare l'innesto dell'asse della strada poderale Casino del Colle; indi, seguendo l'asse della strada poderale, ed attraverso alcuni segmenti di limiti di proprietà privata, come da planimetria, ridiscende lungo l'asse della strada comunale Casino del Colle sino ad intersecare l'asse della via Chiappinelli; da qui, lungo l'asse di detta via Chiappinelli fino all'innesto dell'asse della via privata Colle della Vecchia; indi lungo l'asse e segmenti di limiti di proprietà privata, come da planimetria, fino all'intersezione con l'asse via Chiarini; di qui lungo l'asse di detta via Chiarini sino ad incrociare la linea limite dello spostamento della ferrovia Ancona-Pescara.

b) *Zona costiera di Montesilvano.*

Dalla linea di confine con il comune di Pescara e lungo tale linea, fino ad incrociare il piede del rilevato, lato mare, della ferrovia Pescara-Ancona, di qui, lungo l'allineamento del rilevato stesso fino alla intersezione con l'asse del Cavatone Ghiotti; di qui lungo l'asse del Cavatone Ghiotti fino all'intersezione con l'asse della via Chieti; indi, lungo l'asse della via